

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

La "Scuola Materna di Malnate" istituita dal Consiglio Comunale di Malnate con propria deliberazione del 1° febbraio 1891 come "Asilo Infantile Umberto I°" ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 17 settembre 1891, per gli effetti ed ai sensi della Legge Regionale n.1/2003 della Regione Lombardia, assume la forma giuridica di Fondazione, persona giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 14-35 del Codice Civile.

La Scuola Materna di Malnate aggiunge alla propria denominazione la dizione "già Umberto I°".

Art.2

Fini

La Fondazione "Scuola Materna di Malnate, già Umberto I°" non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale nei confronti dei bambini e delle bambine in età prescolare.

Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3

Sede

La Fondazione dispone di un'unica sede propria, sita nell'ambito della Regione Lombardia, costruita appositamente negli anni 1927 - 29 per volontà e con il contributo dei cittadini malnatesi, in Malnate, via I° Maggio 2.

La Fondazione può provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie.

Art. 4

Finalità ed Ispirazione

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- a) educazione civile e morale dei bambini e bambine ospiti. Essa orienta la propria attività alla formazione integrale della loro personalità, in una visione armonica dell'uomo, del mondo e della vita:

- b) aggregazione dei cittadini sui problemi dei bambini e delle bambine, dell'infanzia e su temi educativi;
- c) promozione e/o collaborazione a forme partecipative di intervento socio-educativo a favore dell'infanzia, anche portatrice di svantaggi, sul territorio e ad ogni altra iniziativa innovativa, utile per la comunità.

La Fondazione ispira il proprio operato a principi psico-pedagogici e sociali, innovativi, nel rispetto delle leggi e disposizioni che regolano il funzionamento della scuola.

Art. 5

Attività

La Fondazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo:

- a) gestisce la scuola materna nel rispetto delle normative vigenti;
- b) attiva le iniziative educative, assistenziali e ricreative a favore dei bambini e bambine in età prescolare (quali eventualmente un asilo nido integrato);
- c) promuove forme di partecipazione dei genitori e della intera cittadinanza;
- d) costituisce, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento apposito;
- e) partecipa a congressi, seminari ed incontri in cui si dibattano problemi inerenti tematiche educative;
- f) cura l'edizione di stampe periodiche e non;
- g) promuove ed organizza manifestazioni, mostre, attività espositive, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il Pubblico anche avvalendosi di prestazioni di volontariato ed ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- h) stipula ogni opportuno atto, contratto o convenzione per svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni servizi ed ogni altra attività idonea a supportare il perseguimento delle finalità dell'ente.

Art. 6

Rapporti con altre Istituzioni

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può aderire ad enti e federazioni di cui condivide finalità e metodi e sottoscrivere patti ed accordi con altri istituti del territorio.

Art. 7**Organi Sociali e Cariche Elettive**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione (CDA);
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio.

Art. 8**Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è costituito da 5 membri nominati come segue:

- a) n. 2 membri, tra cui il Presidente, di nomina diretta del Sindaco di Malnate;
- b) un rappresentante dei genitori nominato dall'Assemblea dei Genitori;
- c) un membro nominato dall'associazione "Amici della Scuola Materna di Malnate" o, nel caso in cui la stessa dovesse estinguersi, nominato da altra Associazione insistente sul territorio Comunale, caratterizzata da ampie e riconosciute finalità educative e didattiche, e designata di comune accordo dai tre membri sopra elencati;
- d) un ultimo Consigliere, nominato a maggioranza con le modalità dell'art. 11 dai quattro precedenti, dopo la costituzione della maggioranza del CDA, e scelto preferibilmente tra soggetti qualificati da competenze maturate in attività didattiche nonché in gestione amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri non dovranno appartenere od essere iscritti all'Associazione già rappresentata all'interno del CDA con proprio Consigliere.

Tutti i consiglieri rimangono in carica per l'intera durata del mandato, salvo che sopravvengano cause di decadenza, di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai punti seguenti.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti a cura del soggetto che li ha nominati.

Qualora venisse meno la maggioranza del CDA, lo stesso si intende decaduto.

Art. 9**• Nomina Cariche Sociali**

Il CDA elegge all'interno dei suoi componenti e per la stessa durata in carica del consiglio stesso:

- a) il Vice Presidente con funzioni vicarie;
- b) il Tesoriere;

Il CDA designa inoltre come membri esterni ed ausiliari al Consiglio stesso:

- a) il Segretario;
- b) il Coordinatore della Scuola.

Questi ultimi partecipano alle riunioni del CDA esprimendo parere consultivo, ma non voto deliberativo, sugli argomenti di loro competenza.

Art. 10

Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità:

- a) Consiglieri ed Assessori comunali in carica;
- b) Amministratori e personale delle imprese con le quali la Fondazione intrattiene rapporti commerciali o patrimoniali;
- c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio accerta l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

I consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica e verranno sostituiti in conformità ai criteri di cui all'art. 8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente, che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento stesso.

Art. 11

Convocazione e delibere CDA

Il CDA è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o comunque che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire la programmazione economico gestionale dell'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In via d'urgenza, il CDA può essere convocato con preavviso di sole 24 ore.

Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per appello nominale o, in caso di particolari esigenze di riservatezza e su indicazione del Presidente, con voto segreto.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti valutazioni sulla persona debbono essere prese sempre con voto segreto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio od esperti al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare, l'intervento deve intendersi a titolo meramente consultivo e senza diritto di voto.

Art. 12 **Redazione verbali**

Di ogni seduta deve essere redatto regolare verbale di norma a cura del segretario. Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una breve sintesi delle proprie dichiarazioni rilasciate in sede di discussione.

Il verbale della seduta precedente verrà approvato all'inizio di ogni nuova seduta ed, ove possibile, potrà anche essere approvato seduta stante ed immediatamente trascritto sull'apposito libro, con firma in calce del Presidente e del Segretario.

Art. 13 **Compiti del CDA**

Il CDA è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- b) revoca per fondati motivi il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) nomina il Segretario ed il Coordinatore della Scuola;
- d) accetta o respinge le dimissioni dei Consiglieri;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) approva il regolamento per il funzionamento della Scuola Materna ed ogni altro eventuale regolamento;
- g) delibera in ordine alla sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) accetta donazioni e lasciti;
- j) modifica lo statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
- k) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- l) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dalle leggi vigenti;
- m) delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- n) delibera l'importo delle rette di frequenza.

Art. 14 **Nomina nuovo CDA**

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti e agli organismi interessati le nomine di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente statuto, al fine di potere procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento di quello nuovo e fino a che sia stata designata la maggioranza dei Consiglieri, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 **Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha l'uso della firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la Fondazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, al Tesoriere o ad altri Consiglieri con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CDA alla prima successiva adunanza. Qualora il CDA, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, il Presidente risponde personalmente degli stessi.

Il Presidente convoca e presiede il CDA.

Redige inoltre la relazione morale che accompagna il bilancio sociale e la sottopone al Consiglio per l'approvazione.

Esercita le funzioni di capo del personale.

Art. 16 **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente assume le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Se dovesse risultare anch'egli assente le funzioni presidenziali sono assunte dal Consigliere più anziano di nomina ed a pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.

Art. 17

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione, è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal CDA.

Art. 18

Il Segretario

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione redigendone i verbali. Inoltre, cura gli aspetti amministrativi della Scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'Amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il verbale della seduta viene affidato ad uno dei Consiglieri intervenuti od al Coordinatore se presente.

Art. 19

Il Coordinatore della Scuola

Il Coordinatore della Scuola è persona nominata dal CDA poiché in possesso di qualifica e di caratteristiche professionali specifiche.

E' il responsabile dell'andamento educativo della Scuola Materna e delle altre attività poste in essere dalla Fondazione.

A titolo meramente esemplificativo esplica le seguenti mansioni:

- a) coordina l'attività didattica ed educativa;**
- b) esercita sorveglianza sul personale;**
- c) cura e gestisce le attrezzature ed il materiale didattico della Scuola Materna;**
- d) redige annualmente una relazione sull'andamento della scuola da sottoporre all'approvazione del Consiglio;**
- e) risponde del proprio operato direttamente al Presidente e per suo tramite al CDA;**
- f) collabora con il Presidente nelle decisioni e nella gestione della fondazione, studia e propone al Consiglio i piani delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente.**

Per gravi motivi può essere revocato dal CDA in qualsiasi momento.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione amministrativa e contabile della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri nominati:

- a) il Presidente, dal Sindaco del Comune di Malnate, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
- b) un componente tra persone di comprovata competenza e professionalità nominato dall'assemblea dei genitori della Scuola.

I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti accertano trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione, controllano il rendiconto annuale finanziario, bilancio consuntivo e preventivo dell'ente e presentano al CDA una relazione scritta relativamente ad essi; possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Delle proprie riunioni, il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro dei revisori.

I Revisori dei Conti durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti come previsto dall'art. 14 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il CDA deve approvare annualmente, entro il 30 aprile, la relazione morale, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

In questa materia il CDA delibera sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 22

Entrate della Fondazione

Le entrate della fondazione sono costituite da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) rette e tariffe dovute per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da eventuali attività connesse a quelle istituzionali;
- g) proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali;
- h) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga alla Fondazione con il consenso del CDA.

Art. 23

Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati solo per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 24

Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni

La Fondazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della Fondazione può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione, dedotte le passività, verrà devoluto al Comune di Malnate che lo utilizzerà per finalità socio - educative.

Art. 25

Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Fondazione. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 luglio 2010